



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TARANTO

Seconda Sezione Civile

Ufficio delle Procedure Concorsuali

Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Dott. Italo Federici | Presidente |
| Dott. Raffaele Viglione | Giudice |
| Dott. Giuseppe De Francesca | Giudice est. |

nel procedimento R.G. 105-1/2023 avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio ex art. 268 ss. CCII

promosso da

Manigrasso Michele Arcangelo, Manigrasso Marika e Trivisano Palma Vincenza, tutti residenti in Montemesola (Ta), con l'assistenza dell'O.c.c. e del Gestore incaricato, avv. Caterina Rizzo;

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.11.23;

vista la domanda (per tale dovendo intendersi il documento, con le relative richieste, sottoscritto da ciascuno dei detti debitori e depositato quale allegato n. 38) depositata in data 29.5.23 con la quale i ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarata l'apertura della liquidazione controllata dei rispettivi patrimoni;

esaminata la documentazione prodotta, nonché l'integrazione alla relazione depositata dall'O.c.c. in data 19.9.23 in vista della comparizione disposta dal Tribunale con decreto del 4.7.23;

ritenuta la sussistenza dei presupposti richiesti ai fini dell'invocata apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- ricorre la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCII, dal momento che gli istanti hanno residenza in un comune ricompreso nel relativo circondario;
- sussiste la legittimazione degli istanti ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCII, posto che i debitori non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- sussiste inoltre la legittimazione degli istanti a proporre ricorso in modo congiunto nella loro qualità di familiari conviventi, e dunque ai sensi dell'art. 66, c. 1 CCIII, norma da ritenere applicabile anche alla liquidazione controllata a motivo della relativa collocazione tra le "disposizioni di carattere generale" in materia di sovraindebitamento previste dal Codice nella Sezione I del Capo II Titolo VI anche con riguardo alla procedura di liquidazione controllata in forza dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 65 co. 1 CCIII;



- al ricorso risulta allegata ai sensi dell'art. 269 co. 2, CCII, una relazione redatta dall'OCC che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
- la documentazione da allegare al ricorso, coincidente con il corredo documentale prescritto dall'art. 39 co. 1 e 2 CCIII per il caso in cui la domanda di ristrutturazione sia avanzata dallo stesso debitore (applicabile alla domanda di liquidazione controllata in virtù del rinvio alla disciplina del procedimento unitario operato dalle suddette norme generali in tema di sovraindebitamento ed in particolare dall'art. 65 co. 2, CCIII nei limiti di compatibilità e per ciò che non sia specificamente previsto), risulta completa;
- non risultano avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, sì come prescritto dall'art. 270 co. 1, CCII;

considerato, inoltre, che nella specie possa ravvisarsi una situazione di sovraindebitamento nei termini di cui all'art. 2 co. 1 lett c), CCII, desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni rese dal debitore nel ricorso;

ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269, CCII, e che conseguentemente debba essere dichiarata con sentenza l'apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 270, CCII;

preso atto, infine, della domanda presentata dal debitore a mezzo della relazione dell'OCC affinché quest'ultimo, nella persona del gestore incaricato, sia nominato liquidatore;

osservato, a tale ultimo riguardo, che al professionista che abbia svolto sia le funzioni di OCC sia quelle di liquidatore deve essere liquidato un compenso unitario ai sensi degli artt. 17 e 18, comma 2, del D.M. n. 202/2014, con la precisazione che a tale liquidazione procede il giudice delegato all'esito dell'approvazione del rendiconto ai sensi dell'art. 275 co. 3, CCIII;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 268, 269 e 270, CCII,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio dei signori **Manigrasso Michele Arcangelo** (MNGMHL60H01F563T), **Manigrasso Marika** (MNGMRK85P50E205B) e **Trivisano Palma Vincenza** (TRVPMV64P45F563J), tutti residenti in Montemesola (Ta);

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Giuseppe De Francesca;

NOMINA

liquidatore l'OCC, confermandolo ai sensi dell'art. 270 co. 2 lett. b), CCII, nella persona del gestore della crisi designato avv. Caterina Rizzo;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'articolo 10, comma 3, CCII;

ORDINA



ai debitori:

- il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e/o fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione salva manifesta e attestata antieconomicità, con l'avvertenza che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto senza indugio in esecuzione a cura del liquidatore, ad eccezione della casa di abitazione sino alla relativa liquidazione, ed altresì dell'autovettura intestata a Trivisano Palma Vincenza, unico mezzo posseduto dal nucleo familiare, tenuto conto della data di ventennale immatricolazione e del conseguente modesto valore realizzabile in caso di liquidazione;

RISERVA

al giudice delegato di provvedere ai sensi dell'art. 269 co. 4 lett. b) CCII, su istanza del liquidatore corredata da idonea ed attuale documentazione giustificativa, in ordine ai redditi esclusi dalla liquidazione;

DISPONE

che il liquidatore provveda:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272, co. 1, CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, ai sensi dell'art. 272 co. 2, CCII, a completare la formazione dell'inventario dei beni del debitore e a redigere un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica e restituzione, a procedere alla formazione dello stato passivo ed alle conseguenti attività ai sensi dell'art. 273, CCII;
- a dare esecuzione, ai sensi dell'art. 275, CCII, al programma di liquidazione e a riferirne con cadenza semestrale al giudice delegato, depositando, unitamente al conto della sua gestione e all'estratto del conto corrente della procedura, un sintetico rapporto riepilogativo delle attività svolte, ove avrà cura di precisare, altresì, ogni circostanza che, ai sensi degli artt. 280 e 282 co. 2, CCII, risulti rilevante ai fini della esdebitazione; il rapporto riepilogativo, non appena vistato dal Giudice, sarà comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;
- non appena terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare al giudice delegato il rendiconto della gestione e, all'esito della relativa approvazione, l'istanza di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275 c. 3, CCII;
- a depositare, una volta decorsi tre anni dalla dichiarazione di apertura e per il caso in cui la procedura sia ancora aperta, una relazione finale in ordine alla sussistenza delle condizioni di esdebitazione di cui agli artt. 280 e 282 co. 2, CCII;
- a richiedere al Tribunale, una volta data esecuzione alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione ai sensi dell'art. 275 commi 5 e 6, CCII, l'emissione del decreto di chiusura della procedura *ex art.* 276, CCII;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della Giustizia a cura del liquidatore, il quale, ove il debitore svolga attività di impresa, effettuerà la pubblicazione altresì presso il registro delle imprese;

ORDINA



in presenza di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti a cura del liquidatore;

DISPONE

che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo ai sensi dell'art. 272, CCII, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 17.1.24.

Il Giudice Estensore
Giuseppe De Francesca

Il Presidente
Italo Federici

